

Costruire legami tra scuola e carcere

Guida pratica



Didascalia immagine di copertina ideata e realizzata dal CPIA di Padova con i detenuti studenti presso la Casa Circondariale di Padova.

La luce: In carcere in genere si entra in classe con la testa pesante e piena di "buio". Poi piano piano, imparando cose nuove, il peso si alleggerisce e il buio si dirada, il "maestro" riesce ad attivare piccole scintille di conoscenza che a poco a poco illuminano il pensiero e l'anima.

Premessa

I percorsi di istruzione e formazione professionale rappresentano uno strumento fondamentale per i detenuti nell'ottica del reinserimento sociale e come occasione di revisione del reato. Negli Istituti Penitenziari sono organizzati corsi d'istruzione scolastica e di formazione professionale e sono agevolati gli studi universitari (art. 19 L. n. 354/1975 e art. 44 D.P.R. n. 230/2000).

Questo Vademecum nasce dalla volontà di promuovere e creare un dialogo aperto e continuo tra Scuola e Carcere, due amministrazioni pubbliche che, seppur molto diverse, hanno in comune un compito fondamentale per la società: educare.

L'esperienza insegna che scuola e carcere talvolta parlano linguaggi così diversi da apparire troppo lontani tra di loro e trovare un punto d'incontro può sembrare impossibile.

Il vademecum ha lo scopo di mettere in condivisione le informazioni ritenute necessarie e importanti per l'una e per l'altra amministrazione, al fine di avviare un processo di conoscenza reciproca fondamentale per abbattere le diffidenze e avviare un percorso di collaborazione finalizzato al raggiungimento dell'obiettivo comune: la persona detenuta e la sua opportunità di riscatto.

*"Nella scuola si cresce, ci si incontra, si sviluppano cultura,
affetti, solidarietà, conoscenza reciproca.
Si sperimenta la vita di comunità, il senso civico."
(Sergio Mattarella)*

Sommario

1. I RIFERIMENTI NORMATIVI.	7
2. GLI ISTITUTI PENITENZIARI IN VENETO E L'OFFERTA FORMATIVA (anno scolastico di riferimento 2024/2025).....	8
3. L'ORGANIZZAZIONE PENITENZIARIA.	10
3.1. I LUOGHI DELLA DETENZIONE	13
3.2. ORGANI E POTERI.....	14
3.3. I BENEFICI DI LEGGE E LE MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE.....	16
3.4. ALTRI TERMINI DI USO COMUNE IN CARCERE.....	19
4. I BISOGNI FORMATIVI DELLA POPOLAZIONE DETENUTA	21
5. I PERCORSI DI ISTRUZIONE DEGLI ADULTI	22
5.1. I LUOGHI DELL'ISTRUZIONE	24
5.2. ORGANI E FUNZIONI.....	25
5.3. ALTRI TERMINI DI USO COMUNE PER LA SCUOLA.....	26
6. GLI SPAZI DI CONFRONTO CARCERE-SCUOLA.....	29

1. I RIFERIMENTI NORMATIVI.

- ❖ La Costituzione della Repubblica Italiana e, in particolare, l'articolo 27 che sancisce la finalità rieducativa della pena, e l'articolo 34, concernente il diritto all'istruzione;
- ❖ La legge 26 luglio 1975, n. 354 "Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà", in particolare gli articoli 15 e 19, che riguardano il trattamento penitenziario e le sue modalità di realizzazione attraverso l'istruzione e la formazione professionale di condannati e internati;
- ❖ Il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000 n. 230, di adozione del "Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà", che incentiva le iniziative nel campo dell'istruzione e della formazione, considerandole indispensabili per la promozione della crescita personale, culturale e socio-economica dei soggetti in esecuzione pena e che - agli articoli 41 e 44 - individua i relativi settori di intervento congiunto dei Ministeri della Giustizia e dell'Istruzione (oggi MIM);
- ❖ Il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, "Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali" che sancisce la nascita dei CPIA e riconduce i percorsi serali ai percorsi di "secondo livello" affidando a questi le competenze in materia di istruzione presso gli Istituti Penitenziari;
- ❖ Il Decreto Interministeriale MIUR – MEF del 12 marzo 2015 recante le linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento a sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti;
- ❖ La Raccomandazione UE del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente;
- ❖ Il Protocollo di intesa tra il Ministero dell'Istruzione e del Merito - Dipartimento per le risorse umane, strumentali e finanziarie e Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - e il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità - "Prosecuzione del programma speciale per l'istruzione e la formazione negli istituti penitenziari e nei servizi minorili della giustizia, Decreto n. 28 del 27 novembre 2023";
- ❖ Il Protocollo d'intesa tra la Regione del Veneto, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Provveditorato Regionale per il Veneto, il Friuli Venezia Giulia e il Trentino Alto Adige in tema di istruzione scolastica e formazione professionale negli Istituti Penitenziari del Veneto teso a promuovere e agevolare ogni iniziativa di collaborazione sul territorio regionale tra gli Istituti Penitenziari, i Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti, le Istituzioni secondarie di secondo grado in cui sono incardinati percorsi di secondo livello, i percorsi del sistema dell'Istruzione e Formazione Professionale e i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore a beneficio degli adulti in costanza di detenzione;
- ❖ Il documento "Istruzione ed esecuzione penale: sinergie, condivisioni e criticità. Riflessioni e proposte su Protocolli d'intesa regionali e Formazione congiunta" in attuazione del Protocollo d'Intesa tra il Ministero dell'Istruzione e il Ministero della Giustizia: frutto della collaborazione promossa dalla Direzione Generale della Sicilia in rete con le Direzioni generali di Lombardia, Piemonte, Sardegna e Veneto e con i Provveditorati Regionali delle Amministrazioni Penitenziarie della Lombardia, del Piemonte e Liguria, della Sardegna e del Veneto-Trentino Alto Adige-Friuli Venezia Giulia e della Sicilia.

2. GLI ISTITUTI PENITENZIARI IN VENETO E L'OFFERTA FORMATIVA (anno scolastico di riferimento 2024/2025).

Città	Istituto Penitenziario e sezioni presenti al suo interno	Offerta formativa
Belluno	Casa Circondariale Maschile con sezioni distinte per detenuti: - MEDIA SICUREZZA COMUNI - MEDIA SICUREZZA PROTETTI - MEDIA SICUREZZA TRANSESSUALI	CPIA di Belluno – Sede Associata di Belluno: - A.A.L.I. - Alfabetizzazione e Apprendimento della Lingua Italiana, - Primo Livello, primo periodo didattico. Attivato su progetto: Il periodo didattico del Secondo Livello dell' I.I.S. "Catullo" (C.M. BLIS01200T) - Indirizzo: Servizi Socio Sanitari
Padova	Casa di Reclusione Maschile con sezioni distinte per detenuti: - MEDIA SICUREZZA COMUNI - MEDIA SICUREZZA PROTETTI - ALTA SICUREZZA 1	CPIA di Padova – Sede Associata di Camposampiero: - A.A.L.I. - Alfabetizzazione e Apprendimento della Lingua Italiana, - Primo Livello, primo periodo didattico. Istituto Tecnico Commerciale Statale "Einaudi Gramsci" (C.M. PDTD20001T) – Indirizzo: Sistemi Informatici Aziendali - SIA - Amministrazione Finanza e Marketing -AFM I, II, III Periodo didattico Istituto Professionale Statale "Pietro d'Abano" (C.M. PDRH01002N) - Indirizzo: Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera I, II Periodo didattico
Padova	Casa Circondariale Maschile e I.C.A.T.T. (Istituto a Custodia Attenuta per il Trattamento dei Tossicodipendenti) per detenuti: - MEDIA SICUREZZA COMUNI	CPIA di Padova – Sede Associata di Camposampiero: - A.A.L.I. - Alfabetizzazione e Apprendimento della Lingua Italiana, - Primo Livello, primo periodo didattico.
Rovigo	Casa Circondariale Maschile con sezioni distinte per detenuti: - MEDIA SICUREZZA COMUNI - ALTA SICUREZZA 3	CPIA di Rovigo – Sezione carceraria: - A.A.L.I. - Alfabetizzazione e Apprendimento della Lingua Italiana, - Primo Livello, primo periodo didattico.
Treviso	Casa Circondariale Maschile (con sezione di Casa di Reclusione) per detenuti: - MEDIA SICUREZZA COMUNI	CPIA di Treviso – Sezione carceraria: - A.A.L.I. - Alfabetizzazione e Apprendimento della Lingua Italiana, - Primo Livello, primo periodo didattico.
Venezia	Casa Circondariale Maschile per detenuti: - MEDIA SICUREZZA COMUNI	CPIA di Venezia – Sezione carceraria: - A.A.L.I. - Alfabetizzazione e Apprendimento della Lingua Italiana, - Primo Livello, primo periodo didattico.

Venezia	<p>Casa di Reclusione Femminile (con Sezione di Casa Lavoro e ICAM – Istituto a Custodia Attenuata per Mamme con bambino al seguito-) per detenute:</p> <ul style="list-style-type: none"> - MEDIA SICUREZZA COMUNI 	<p>CPIA di Venezia – Sezione carceraria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - A.A.L.I. - Alfabetizzazione e Apprendimento della Lingua Italiana, - Primo Livello, primo periodo didattico. <p>Istituto Professionale Statale “Vendramin Corner” (C.M. VEIS00800E) – Indirizzo: Industria e Artigianato Made in Italy - Moda I Periodo didattico</p>
Verona	<p>Casa Circondariale (con sezione di Casa di Reclusione) con sezioni distinte per detenuti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - MEDIA SICUREZZA COMUNI (uomini) - MEDIA SICUREZZA COMUNI (donne) - MEDIA SICUREZZA PROTETTI (uomini) - MEDIA SICUREZZA ATSM (uomini) 	<p>CPIA di Verona – Sezione carceraria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - A.A.L.I. - Alfabetizzazione e Apprendimento della Lingua Italiana, - Primo Livello, primo periodo didattico. <p>Istituto Professionale di Stato per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera “Angelo Berti” (C.M. VRRH02000X) – Indirizzo: Enogastronomia I, II, III Periodo didattico</p> <p>Istituto Professionale di Stato “Enrico Fermi” (C.M. VRRIO1801C) Indirizzo: Odontotecnico I, II, III Periodo didattico</p>
Vicenza	<p>Casa Circondariale Maschile con sezioni distinte per detenuti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - MEDIA SICUREZZA COMUNI - ALTA SICUREZZA 3 - COLLABORATORI DI GIUSTIZIA 	<p>CPIA di Vicenza – Sede Associata di Vicenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - A.A.L.I. - Alfabetizzazione e Apprendimento della Lingua Italiana, - Primo Livello, primo periodo didattico. <p>Liceo Artistico (C.M. VISLO1302N) II e III Periodo didattico</p> <p>Attivato su PROGETTO il I periodo didattico del secondo livello dell’Istituto Tecnico Commerciale “Guido Piovene” (C.M. VITD09000X) – Indirizzo: Turismo. In convenzione con il CPIA di Vicenza (secondo periodo didattico del primo livello)</p>



3. L'ORGANIZZAZIONE PENITENZIARIA.

Nell'Ordinamento Penitenziario (Legge n.35471975), per espressa previsione costituzionale (articolo 27 della Costituzione Italiana) la pena deve tendere alla rieducazione del reo, favorendo il suo reinserimento nella società.

La pena, quindi, ha una doppia funzione, quella afflittiva e quella rieducativa e non deve mai consistere in trattamenti contrari al senso di umanità.

Negli istituti penitenziari sono ristrette sia le persone in attesa di giudizio (imputate, appellanti o ricorrenti), che quelle condannate per aver commesso un reato.

Il dicastero di riferimento è Il Ministero della Giustizia e, in particolare, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (D.A.P), da cui dipendono i Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria (P.R.A.P.).

Per il Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige il Provveditorato ha sede a Padova e presenta la seguente organizzazione, a cui fa capo il Provveditore Regionale:

- UFFICIO I - Affari Generali, Personale e Formazione;
- UFFICIO II - Risorse Materiali e Contabilità;
- UFFICIO III - Detenuti e Trattamento;
- UFFICIO IV - Sicurezza e Traduzioni;
- DIVISIONE I - Personale, Formazione, Disciplina e Contenzioso di Polizia Penitenziaria.

Nel Veneto sono presenti 9 istituti penitenziari (7 Case Circondariali e 2 Case di Reclusione):

- ✓ *Belluno: Casa Circondariale maschile*
- ✓ *Padova: Casa di Reclusione maschile*
- ✓ *Padova: Casa Circondariale maschile*
- ✓ *Rovigo: Casa Circondariale maschile*
- ✓ *Treviso: Casa Circondariale maschile*
- ✓ *Venezia: Casa Circondariale maschile*
- ✓ *Venezia: Casa di Reclusione femminile della Giudecca*
- ✓ *Verona: Casa Circondariale maschile e femminile*
- ✓ *Vicenza: Casa Circondariale maschile*



L'organizzazione di ogni istituto penitenziario è strutturata in "aree" di competenza, coordinate da un Dirigente Penitenziario:

- area della sicurezza;
- area del trattamento;
- area amministrativo-contabile;
- area dell'organizzazione e delle relazioni.

Con il D.P.C.M. del 1° aprile 2008 la Sanità penitenziaria, fino ad allora alle dipendenze dell'Amministrazione Penitenziaria, è divenuta di competenza del Sistema Sanitario Nazionale ed è presente all'interno degli Istituti Penitenziari con un proprio Presidio Sanitario.

Il Direttore

Al Direttore compete l'attuazione dell'ordinamento penitenziario all'interno degli istituti. Quindi esercita i poteri attinenti all'organizzazione, al coordinamento e al controllo dello svolgimento delle attività dell'istituto; decide le iniziative idonee ad assicurare lo svolgimento dei programmi negli istituti; impartisce le direttive agli operatori penitenziari, anche non appartenenti all'amministrazione, i quali svolgono i compiti loro affidati con l'autonomia professionale di competenza ed è funzionario delegato.

Sono due i settori nei quali svolge la sua attività e precisamente gestisce:

- il personale appartenente alle Funzioni Centrali e quello del Comparto Sicurezza;
- la popolazione detenuta e internata.

Il direttore, in quanto capo dell'istituto, è il superiore gerarchico di tutto il personale e coordina l'attività di tutti gli operatori dell'istituto, compresi quelli che prestano la loro attività a titolo di volontariato.

Presiede e coordina l'équipe per l'osservazione scientifica della personalità del condannato e dell'internato, la redazione del programma di trattamento e la verifica del medesimo.

Risponde dell'esercizio delle proprie attribuzioni al Provveditorato Regionale e al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.

Area Sicurezza

Il personale del Corpo di Polizia penitenziaria, in servizio in ogni istituto o servizio penitenziario, scuola o istituto di istruzione, costituisce un Reparto. Il comandante del reparto in servizio negli istituti penitenziari, oltre ai compiti specificatamente previsti dalla legge, assicura il mantenimento dell'ordine e della sicurezza dell'istituto e garantisce la scrupolosa osservanza, da parte del personale dipendente, dei detenuti ed internati, nonché di tutti coloro che, a qualsiasi titolo, entrano nell'istituto penitenziario, delle norme legislative e regolamentari vigenti, delle direttive del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e del provveditore regionale, e delle disposizioni impartite dal direttore,



vigilando affinché il trattamento dei detenuti e degli internati sia improntato ad assoluta imparzialità, sia conforme ad umanità ed assicuri il rispetto della dignità della persona.

A seguito del decreto legislativo 146/2000, con il quale viene istituito il ruolo direttivo della polizia penitenziaria, e delle successive modifiche ed integrazioni, il comandante del reparto è un funzionario o dirigente del Corpo di polizia penitenziaria e, in tale qualità, *“esercita i poteri di organizzazione dell'area della sicurezza anche emanando, nell'ambito delle direttive impartite dal direttore dell'istituto, gli ordini di servizio ... sovrintende alle attività di competenza di detta area, coordinando l'azione e gli interventi operativi normativamente attribuiti al personale del Corpo dei restanti ruoli, gerarchicamente subordinati, specialmente in materia di ordine e sicurezza, osservazione e trattamento delle persone detenute ed internate. Sovrintende altresì all'organizzazione dei servizi ed all'operatività del contingente del Corpo di Polizia penitenziaria, alla idoneità delle caserme, delle mense, dell'armamento e dell'equipaggiamento”*.

Il comandante di reparto coordina le unità operative ed il personale di Polizia penitenziaria appartenente ai restanti ruoli: ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti.

L'art. 5 della legge n. 395/1990 enuclea in modo più dettagliato le mansioni che gli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria devono espletare, ovvero:

- assicurare l'esecuzione delle misure privative della libertà personale;
- garantire l'ordine interno e la sicurezza degli istituti di prevenzione e di pena;
- tradurre i detenuti e gli internati e svolgere il servizio di piantonamento per gli stessi soggetti nei luoghi esterni di cura (ad esempio negli ospedali);
- partecipare ai servizi di ordine e di pubblica sicurezza o pubblico soccorso;
- prendere parte alle attività di osservazione e di trattamento rieducativo per i detenuti e gli internati, nei limiti dei compiti di polizia.

La Riforma del 1990 ha affidato al Corpo di Polizia Penitenziaria, oltre ai tradizionali compiti di garanzia della legalità, dell'ordine e della sicurezza all'interno degli istituti penitenziari, anche quello della partecipazione al trattamento rieducativo dei condannati, conferendo così ad esso una specificità che lo contraddistingue dalle altre forze di Polizia ad ordinamento civile e militare.

La smilitarizzazione, l'ampliamento delle funzioni e dei compiti, l'introduzione dei ruoli direttivi hanno consentito una nuova prospettiva nella professionalità e nelle funzioni di sicurezza e nel corso degli anni il Corpo ha visto implementare i propri compiti e attribuzioni, finalizzati ed utili ad una maggiore efficacia nel raggiungimento del fine istituzionale.



Area Giuridico Pedagogica

L'area giuridico pedagogica contribuisce al trattamento rieducativo dei detenuti e degli internati e al loro reinserimento sociale.

Compiti principali dell'area:

- attività di osservazione: l'equipe pedagogica collabora per comprendere le caratteristiche individuali di ciascun detenuto, la sua storia personale, le motivazioni della commissione dei reati e le risorse per l'attivazione di un percorso trattamento;
- attività di progettazione individualizzata: in base all'osservazione l'equipe pedagogica elabora un programma di trattamento individualizzato;
- realizzazione di interventi educativi: l'area pedagogica organizza e gestisce molteplici e diverse attività educative e formative, tra cui: corsi di istruzione e formazione; laboratori di teatro, musica, arte, scrittura, sport; attività lavorativa alle dipendenze dell'Amministrazione Penitenziaria e/o alle dipendenze di enti esterni che gestiscono lavorazioni all'interno della struttura carceraria; attività ricreative;
- attività di sostegno psicologico: colloqui individuali e di gruppo, terapia di gruppo;
- attività di pre-dimissione: l'area pedagogica collabora con i servizi territoriali per preparare il detenuto al ritorno alla vita in libertà;
- partecipazione al Consiglio di disciplina;
- partecipazione alla programmazione generale delle attività dell'istituto;
- coordinamento dei Funzionari Giuridico Pedagogici (che si occupano delle attività di osservazione e trattamento dei detenuti);
- coordinamento dei Funzionari di Servizio Sociale (o assistenti sociali) dell'UEPE, Ufficio per l'Esecuzione Penale Esterna, incaricati di svolgere l'indagine socio-familiare con riferimento al detenuto definitivo per l'eventuale concessione di benefici di legge;
- coordinamento degli Esperti ex art. 80 O.P., che sono principalmente psicologi ma anche criminologi o mediatori culturali, e svolgono attività di osservazione e trattamento mirate alla conoscenza della personalità del detenuto e alla rilevazione da parte dello stesso dell'avvio di un processo di revisione critica con riferimento ai reati commessi;
- coordinamento degli assistenti volontari (ex art. 78 O.P.);
- coordinamento delle persone appartenenti alla comunità esterna che entrano al fine di partecipare all'opera trattamento (ex art. 17 O.P.);
- coordinamento dei funzionari di mediazione culturale, laddove presenti;
- coordinamento dei ministri di culto.

L'Area è coordinata da un funzionario giuridico-pedagogico con funzioni di capo-area.

Area Amministrativo-Contabile

L'Area si occupa dell'amministrazione economica dell'Istituto, cura gli aspetti contabili della gestione del personale, istruisce e cura le procedure contrattuali per l'acquisizione di beni e servizi, gestisce i beni mobili e immobili dell'Amministrazione, cura le procedure amministrativo-contabili relative al lavoro di detenuti e gestisce il peculio dei detenuti.

Area Dell'organizzazione E Delle Relazioni

L'Area si occupa, tra le varie cose, del protocollo e dell'informatica, gestisce il personale e ne organizza e segue la formazione, si occupa delle pratiche per la manutenzione ordinaria e straordinaria del fabbricato, cura la nomina degli assistenti volontari ex art. 78 O.P. e le pratiche di autorizzazione all'ingresso di persone ex art. 17 O.P..

Presidio Sanitario

Tutti i detenuti hanno diritto all'assistenza sanitaria nazionale completa e gratuita.

Ogni istituto è dotato di servizio medico e farmaceutico, di uno o più ambulatori, di attrezzature diagnostiche e cliniche, e il personale viene coordinato dal direttore sanitario. Il personale è alle dipendenze dell'Amministrazione Sanitaria.

I detenuti, per i quali non sia possibile prestare assistenza in istituto a causa della tipologia della malattia, vengono ricoverati nelle normali strutture ospedaliere.

Il Ser. D., Servizio per le Dipendenze, prende in carico i detenuti che sono in possesso dei requisiti necessari alla certificazione di dipendenza, ipotizzando eventuali percorsi terapeutici da eseguirsi all'esterno a seguito di concessione di una misura alternativa.

Il Dipartimento di Salute Mentale prende in carico i detenuti che, in qualsiasi momento della detenzione, presentano una problematica di tipo psichico clinicamente riconducibile a una diagnosi psichiatrica.

3.1. I LUOGHI DELLA DETENZIONE.

Carcere (o Istituto Penitenziario)

È il nome generico con il quale si indicano gli istituti di custodia cautelare (Case Circondariali), quelli per l'esecuzione delle pene (Case di Reclusione) e quelli per l'esecuzione delle misure di sicurezza (Casa Lavoro o Colonie Agricole).

Casa Circondariale

Sono gli istituti più diffusi, presenti praticamente in ogni città sede di Tribunale. Vi sono detenute le persone in attesa di giudizio e quelle condannate a pene inferiori ai cinque anni (o con un residuo di pena inferiore ai cinque anni).

Casa di Reclusione (o Casa Penale)

Sono gli istituti adibiti all'espiazione delle pene superiori ad anni 5. In molte Case Circondariali c'è una "Sezione Penale" e, in alcune Case di Reclusione, c'è una "Sezione Giudiziaria" destinata alle persone in attesa di giudizio.

ICAM - Istituto di Custodia Attenuata per detenute Madri

Compatibilmente con esigenze cautelari non eccezionalmente rilevanti, il giudice può disporre presso gli Istituti a custodia attenuata (ICAM), la custodia cautelare o l'espiazione della pena per le donne incinte o madri con prole sotto i sei anni, o per il padre qualora la madre sia deceduta od assolutamente impossibilitata ad assisterla.

ICATT - Istituto a Custodia Attenuata per il Trattamento dei Tossicodipendenti

Sono istituti nati a partire dalle previsioni contenute nel Testo Unico sugli stupefacenti del 1990. Vi si svolgono attività per la riabilitazione fisica e psichica dei tossicodipendenti anche in collaborazione con Comunità Terapeutiche.

Istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza

- Casa di Lavoro. Alla Casa di Lavoro sono assegnate le persone dichiarate “delinquenti abituali, professionali o per tendenza”, non per scontare una condanna, ma come “misura di sicurezza”.
- Colonia Agricola. Alla Colonia Agricola sono assegnate le persone dichiarate “delinquenti abituali, professionali o per tendenza”, una volta che abbiano scontato la pena alla reclusione.
- R.E.M.S. Le Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) sono previste dalla L. 81/2014 per accogliere le persone affette da disturbi mentali, autrici di reati, a cui viene applicata dalla magistratura la misura di sicurezza detentiva del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario o l'assegnazione a casa di cura e custodia.

Le REMS hanno sostituito gli Ospedali psichiatrici giudiziari (OPG) aboliti nel 2013 e chiusi definitivamente nel 2015.

La gestione della REMS e delle sue attività è di esclusiva competenza della Sanità.

S.A.I. (Servizio di Assistenza Intensificato)

In genere non sono istituti a sé stanti, ma sezioni autonome di Case Circondariali o di Reclusione. In queste strutture i detenuti sono sottoposti alle cure sanitarie che non possono essere prestate loro presso gli ambulatori medici presenti normalmente negli Istituti penitenziari.

3.2. ORGANI E POTERI.

La magistratura di sorveglianza

La magistratura di sorveglianza, nell'ordinamento giudiziario italiano, individua una parte della magistratura che funzionalmente si occupa della sorveglianza sull'esecuzione della pena (diritto dell'esecuzione penale).

Il suo ruolo è esteso, oltre che alle questioni relative ai diritti dei detenuti durante l'esecuzione della pena, anche alla concessione e alla gestione delle pene alternative alla detenzione, sia per la parte finale della pena sia prima dell'inizio della sua esecuzione.

Si compone di due organi giurisdizionali: il Magistrato di Sorveglianza e il Tribunale di Sorveglianza.

Magistrato di Sorveglianza

Ha competenza in diverse materie attinenti all'esecuzione della pena in carcere, delle misure alternative alla detenzione, delle misure di sicurezza e delle sanzioni sostitutive.

In particolare:

- approva il programma di trattamento del detenuto;
- decide sulla concessione di permessi, liberazione anticipata, remissione del debito, sulle sospensioni e i differimenti nell'esecuzione della pena, sulle espulsioni di detenuti stranieri e sulle prescrizioni relative alla libertà controllata;
- autorizza ricoveri ospedalieri e visite specialistiche;
- autorizza, su parere della direzione dell'istituto, l'ingresso di persone estranee all'amministrazione penitenziaria (ad esempio volontari, formatori);
- sovrintende all'esecuzione delle misure alternative alla detenzione carceraria;
- provvede al riesame della pericolosità sociale e alla conseguente applicazione, esecuzione e revoca, delle misure di sicurezza disposte dal tribunale ordinario;
- determina in merito alle richieste di conversione o rateizzazione delle pene pecuniarie;
- esprime un parere sulle domande o le proposte di grazia.

Rilevante la funzione esercitata dal magistrato di sorveglianza in materia di tutela dei diritti dei detenuti.

Tribunale di Sorveglianza

Il Tribunale di Sorveglianza ha competenza territoriale estesa al distretto della Corte d'Appello (nel caso del Veneto, l'intera regione). È organo collegiale specializzato, composto da magistrati ordinari destinati a svolgere in via esclusiva queste funzioni e da esperti non togati (in psicologia,

servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica, nonché docenti di scienze criminalistiche).

I provvedimenti del Tribunale di Sorveglianza sono adottati da un collegio formato da quattro persone: il presidente, uno dei magistrati di sorveglianza in servizio nel distretto (quello sotto la cui giurisdizione è posto il condannato o l'internato sulla cui posizione si deve deliberare) e due esperti.

Il Tribunale di Sorveglianza agisce sia come giudice di primo grado sia come giudice di secondo grado.

In primo grado delibera sulla concessione o la revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale, della detenzione domiciliare, della semilibertà, della liberazione condizionale; sul rinvio obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione delle pene detentive; sulle richieste di riabilitazione.

In secondo grado, come giudice di appello, il Tribunale decide sulle impugnazioni presentate contro le sentenze di proscioglimento con contestuale applicazione di misure di sicurezza emesse dai tribunali penali ordinari e contro le ordinanze risultate da udienze dei magistrati di sorveglianza. Decide inoltre in sede di reclamo nei confronti dei provvedimenti adottati dai magistrati di sorveglianza in tema di permessi, liberazione anticipata, espulsione dallo Stato, e nei confronti di alcuni provvedimenti emessi dall'Amministrazione Penitenziaria.

Il Garante dei diritti delle persone private della libertà personale.

Il Garante Nazionale

Il Garante Nazionale, istituito nel 2013, è un'Autorità di garanzia indipendente a cui la Legge attribuisce il compito di vigilare sul rispetto dei diritti delle persone private della libertà, sia se tale privazione venga disposta su mandato dell'autorità giudiziaria o amministrativa, sia se si tratti di privazione di fatto della libertà, cioè in assenza di un provvedimento formale dell'Autorità pubblica o in conseguenza di sue decisioni od omissioni.



Il Garante nazionale è costituito in Collegio, composto dal Presidente e da due Componenti, scelti tra persone non dipendenti delle pubbliche amministrazioni e nominati, previa delibera del Consiglio dei Ministri, con decreto del Presidente della Repubblica, sentite le competenti commissioni parlamentari.

Le aree di intervento del Garante nazionale:

- l'area penale (Istituti penitenziari per adulti e minori, Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza – Rems, Comunità);
- l'area delle Forze di Polizia (camere di sicurezza e qualsiasi locale adibito alle esigenze restrittive in uso a Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia locale);
- l'area delle persone migranti (Centri di permanenza per i rimpatri, hotspot, locali 'idonei' e di frontiera per il trattenimento delle persone migranti);
- l'area sanitaria (Servizi psichiatrici di diagnosi e cura, Residenze sanitarie assistenziali per persone anziane o con disabilità);
- l'area relativa ai luoghi formali di quarantena.

Al centro dell'attività del Garante nazionale sono le visite ai luoghi di privazione della libertà, il cui scopo è individuare eventuali criticità e, in un rapporto di collaborazione con le Autorità responsabili, trovare modalità per risolverle e innalzare sempre più il livello di tutela delle persone private della libertà nel nostro Paese.

I Garanti Regionali

I Garanti Regionali sono istituiti nelle diverse Regioni sulla base di una legge regionale che ne definisce poteri e mandato.

I Garanti Comunali

Sul territorio nazionale operano anche i Garanti Comunali, le cui funzioni sono definite dai relativi atti istitutivi.

Nell'ambito penitenziario, i Garanti Regionali e Comunali possono effettuare colloqui con i detenuti, possono visitare gli istituti penitenziari senza autorizzazione, secondo quanto disposto dagli articoli 18 e 67 dell'ordinamento penitenziario. Inoltre possono essere destinatari di reclami ai sensi dell'art. 35 dell'ordinamento penitenziario.

U.E.P.E. - Uffici di Esecuzione Penale Esterna.

Gli UIEPE, Uffici Interdistrettuali di Esecuzione Penale Esterna, sono organi periferici di livello dirigenziale non generale del Ministero i cui compiti sono:

- di indirizzo, coordinamento, verifica dell'attività degli uffici distrettuali e locali;
- promozione di iniziative progettuali;
- raccordo nei rapporti con gli enti territoriali, gli enti pubblici e privati, il terzo settore ed il volontariato.

Sul territorio si diramano in UDEPE, Ufficio Distrettuali, e in ULEPE, Uffici Locali.

Gli Uffici di Esecuzione Penale Esterna sono gli uffici periferici del Ministero della Giustizia e afferiscono al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità.

Il compito dell'Ufficio è quello di favorire la realizzazione e il buon funzionamento delle misure alternative alla pena concesse dall'Autorità Giudiziaria in favore di soggetti imputati o condannati che rientrano in particolari previsioni di legge e che per caratteristiche oggettive e soggettive possono espletare la condanna o osservare le prescrizioni in luoghi esterni agli Istituti penitenziari.

Gli Uffici, pertanto, svolgono *inchieste sociali*, utili per l'applicazione, la modifica, la proroga e la revoca delle misure di sicurezza; elaborano le *indagini socio-familiari* utili per l'applicazione delle misure alternative alla detenzione; propongono all'Autorità Giudiziaria il *programma di trattamento* da far sottoscrivere al reo ammesso all'*affidamento in prova al servizio sociale* e alla *detenzione domiciliare*; controllano l'esecuzione delle prescrizioni e la condotta dei beneficiari delle misure alternative alla pena relazionando periodicamente all'Autorità Giudiziaria e proponendo eventuali interventi di modifica e revoca; prestano consulenza in favore degli Istituti penitenziari su richiesta; redigono il *programma di trattamento* per l'imputato a cui viene concessa la sospensione del processo e l'accesso all'istituto della *messa alla prova*.

3.3. I BENEFICI DI LEGGE E LE MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE.

Articolo 21 dell'Ordinamento Penitenziario

Si chiama anche "lavoro all'esterno", perché prevede la possibilità che i detenuti escano dal carcere per lavorare o studiare. È un beneficio concesso Direttore dell'Istituto e approvato dal Magistrato di Sorveglianza.

Affidamento in prova ai servizi sociali

Misura alternativa alla detenzione alla quale possono essere ammessi i condannati con una pena (o un residuo di pena) inferiore ai quattro anni (inferiore ai sei anni quando si tratta di tossicodipendenti o alcolodipendenti).

Amnistia

È una delle cause di estinzione del reato. Consiste nell'annullare il reato e la condanna già intervenuta precedentemente al provvedimento: è quindi un provvedimento di clemenza a carattere generale, per certi tipi di reati.

Arresti domiciliari

Misura cautelare alla quale possono essere sottoposti gli indagati e gli imputati presso la loro abitazione o altro luogo adeguato.

Detenzione domiciliare

Misura alternativa alla detenzione alla quale possono essere ammessi i condannati con una pena (o un residuo di pena) inferiore a due anni e, in casi particolari (età, condizioni di salute gravi, ...), i condannati con pena inferiore ai quattro anni.

Detenzione domiciliare speciale (Legge Finocchiaro)

Con tale beneficio si è voluto consentire alle condannate, madri di bambini di età inferiore agli anni dieci, di espiare la pena nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e all'assistenza dei figli.

Vi possono essere ammessi, se hanno espiato almeno un terzo della pena, o almeno 15 anni in caso di condanna all'ergastolo:

- la madre di bambini di età inferiore ad anni dieci, con lei conviventi;
- il padre quando la madre sia deceduta o altrimenti nell'impossibilità assoluta di assistere i figli.

Tale possibilità resta comunque preclusa alle madri condannate per taluno dei delitti previsti dall'articolo 4-bis o.p..

Grazia

Anche la grazia, come l'indulto, condona la pena definitiva, oppure la trasforma in una pena di tipo diverso. La differenza è che la grazia è a carattere individuale, mentre l'indulto riguarda tutti i condannati per il tipo di reato condonato. Viene concessa dal Presidente della Repubblica.

Indulto

L'indulto condona, in tutto o in parte, la pena definitiva. Il provvedimento può essere revocato se chi ne ha goduto commette un nuovo reato, punito con una pena superiore ai due anni, nel quinquennio successivo. È un provvedimento di clemenza che non opera sul reato, ma esclusivamente sulla pena principale che viene così cancellata; rimangono in piedi però le conseguenze del reato.

Liberazione anticipata (buona condotta)

È uno sconto di pena, pari a 45 giorni per ogni semestre di condanna espiata, concesso ai detenuti (e anche durante l'esecuzione di una misura alternativa) che hanno mantenuto una condotta corretta e hanno partecipato alle attività trattamentali.

Liberazione condizionale

Può essere ammesso alla liberazione condizionale il condannato che ha scontato almeno metà della pena inflitta (e almeno trenta mesi), quando la pena residua non supera i cinque anni. Chi è ammesso alla liberazione condizionale trascorre in "libertà vigilata" tutto il periodo di pena che gli rimane da scontare. Se rispetta gli obblighi della libertà vigilata la pena si estingue al termine di questo periodo.

Libertà controllata

La libertà controllata è una modalità di sostituzione delle pene detentive brevi. Il giudice, nel pronunciare la sentenza di condanna, quando ritiene di dovere determinare la durata della pena detentiva entro il limite di un anno, può sostituirla anche con la libertà controllata.

La libertà controllata è anche una modalità di conversione di pene pecuniarie.

Libertà vigilata

La libertà vigilata è la misura di sicurezza personale non detentiva, ordinata dal magistrato di sorveglianza nei casi stabiliti dalla legge, statisticamente più importante poiché il suo ambito applicativo è generalizzato, essendo essa applicabile a soggetti imputabili, non imputabili e semi-imputabili e spesso anche in alternativa con le altre misure detentive.

Alla persona in stato di libertà vigilata il giudice impone, ed eventualmente modifica, obblighi di condotta idonei ad evitare o limitare le occasioni di commissione di nuovi reati.

La libertà vigilata non può avere durata inferiore a un anno.

Licenza

Le licenze possono essere concesse ai condannati ammessi alla semilibertà oppure agli internati sottoposti ad una misura di sicurezza. I semiliberi possono avere, al massimo 45 giorni di licenza all'anno. Gli internati possono avere 45 giorni di licenza all'anno e, inoltre, una licenza "sperimentale" nei sei mesi precedenti alla scadenza fissata per il riesame della pericolosità sociale.

Permesso di necessità (art. 30 O.P.)

Può essere concesso eccezionalmente ai detenuti (imputati o condannati) per motivi familiari di particolare gravità.

Permesso premio (art. 30 ter O.P.)

Può essere concesso ai detenuti condannati, dopo che hanno scontato una parte della pena (un quarto, o metà, a seconda della gravità del reato e in ogni caso non oltre i dieci anni di reclusione), per coltivare interessi familiari, culturali o di lavoro. Ogni anno si possono trascorrere, al massimo, 45 giorni in permesso premio.

Semilibertà

Misura alternativa che consiste nel trascorrere il giorno fuori dal carcere (per lavorare e curare le relazioni famigliari e sociali) e la notte dentro al carcere. Possono ottenerla i condannati che abbiano scontato almeno metà della pena (i due terzi, se detenuti per reati gravi). Il condannato all'ergastolo può essere ammesso al regime di semilibertà dopo avere espiato almeno venti anni di pena.

Con l'entrata in vigore del D. Lgl. N. 150/2022 (c.d. Riforma Cartabia) sono ora applicabili dal giudice ordinario, già nella fase della cognizione, le nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi previste dall'art. 20-bis c.p. e della novellata L. 689/1981, tra cui la semilibertà (limite di pena 4 anni). Nella "nuova" semilibertà sostitutiva è fissato un numero minimo di ore (almeno otto ore al giorno) da trascorrere in istituto consentendo dunque che le rimanenti (anche sedici) ore del giorno siano trascorse all'esterno dando però una indicazione precisa sul loro impiego: "attività di lavoro, di studio, di formazione professionale o comunque utili alla rieducazione ed a reinserimento sociale".

Sospensione condizionale della pena

Può essere concessa, nel momento della prima condanna, quando la pena non supera il limite dei due anni. Se nei cinque anni successivi non subentrano nuove condanne la pena si estingue, in caso contrario va a sommarsi a quella nuova.

Il condannato a pena detentiva che, durante il tempo di esecuzione della pena, abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento, può essere ammesso alla liberazione condizionale, se ha scontato almeno trenta mesi e comunque almeno metà della pena inflittagli, qualora il rimanente della pena non superi i cinque anni.

Il condannato all'ergastolo può essere ammesso alla liberazione condizionale quando abbia scontato almeno ventisei anni di pena.

La concessione della liberazione condizionale è subordinata all'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che il condannato dimostri di trovarsi nell'impossibilità di adempierle.

Sospensione di pena in attesa dell'affidamento

Può essere concessa, a coloro che hanno inoltrato richiesta di ammissione all'affidamento, se il protrarsi dello stato di detenzione comporta un "grave pregiudizio" per la situazione personale o familiare del condannato.

3.4. ALTRI TERMINI DI USO COMUNE IN CARCERE.

Art. 4 bis dell'Ordinamento Penitenziario.

Norma introdotta nel 1991, che rende più difficile l'accesso ai benefici e alle misure alternative alla detenzione, previsti dalla legge penitenziaria, per chi è condannato per reati gravi (rapina, estorsione, omicidio, traffico di droga) e lo impedisce a chi è condannato per reati associativi (sequestro di persona, associazione finalizzata al traffico di droga, associazione mafiosa).

Art. 41 bis dell'Ordinamento Penitenziario

Il regime detentivo speciale di cui all'art. 41 bis, co. 2, O.P. è una forma di detenzione particolarmente rigorosa, cui sono destinati gli autori di reati in materia di criminalità organizzata nei confronti dei quali sia stata accertata la permanenza dei collegamenti con le associazioni di appartenenza.

Tale misura è stata introdotta per rispondere all'incapacità della pena detentiva, nella sua ordinaria modalità di esecuzione, di neutralizzare la pericolosità di detenuti che, in virtù dei legami con le associazioni criminali di appartenenza, continuano dal carcere ad esercitare il loro ruolo di comando, impartendo ordini e direttive agli associati in libertà.

Il regime detentivo speciale, riducendo drasticamente le occasioni di contatto tra i detenuti e l'esterno e tra gli stessi detenuti, ha dunque come scopo quello di interrompere, o meglio ridurre, i collegamenti con le associazioni, così rendendo effettiva la funzione di neutralizzazione propria della pena detentiva.

Il provvedimento è emesso con decreto motivato del Ministro della giustizia, anche su richiesta del Ministro dell'interno; ha durata pari a quattro anni ed è prorogabile nelle stesse forme per successivi periodi, ciascuno pari a due anni.

"416 bis"

L'articolo 416 bis del Codice Penale punisce il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso. Preclude l'accesso a tutti i benefici e le misure alternative, tranne nel caso che il condannato collabori con la giustizia oppure che la sua collaborazione sia impossibile perché tutti i fatti sono già stati accertati.

Alta Sicurezza (A.S.)

È un circuito del carcere in cui sono riuniti tutti i condannati per reati di tipo associativo (criminalità organizzata), che sono sottoposti ad una sorveglianza più stretta rispetto ai detenuti comuni, ai quali sono garantiti tutti i diritti previsti dell'Ordinamento Penitenziario.

Area penale esterna

Indica il complesso delle persone ammesse alle misure alternative alla detenzione, al lavoro esterno ed ai benefici "extramurari", ma anche le attività che queste persone svolgono, che sono comunque modi di espiazione della pena.

Attività extramurale

È l'attività che i condannati possono svolgere all'esterno del carcere, nel corso della fruizione di un beneficio (permessi premio, lavoro all'esterno, semilibertà, etc.).

Attività intramurale

È l'attività (di tipo scolastico, lavorativo, culturale, sportivo, etc.) che si svolge all'interno del carcere con finalità di risocializzazione dei detenuti.

Attività trattamentale

Comprende sia l'attività intramurale sia quella extramurale (benefici e misure alternative) in un progetto complessivo di rieducazione e risocializzazione.

Definitivo/a

Persona condannata in via definitiva con sentenza passata in giudicato.

Detenuto/a

Termine generico con il quale si indica una persona ristretta in un istituto di pena senza specificarne la posizione giuridica.

Istanza ex Modello 393 (cosiddetta “domandina”)

Modulo di istanza con il quale i detenuti presentano le richieste al Direttore dell'Istituto (per i colloqui con gli operatori, il lavoro, gli acquisti di prodotti non compresi nella lista della spesa, etc.).

Équipe

L'équipe è composta da personale dipendente dell'amministrazione: funzionari giuridico pedagogici, funzionari di servizio sociale, personale di polizia penitenziaria, professionisti ex art. 80 dell'ordinamento penitenziario e presieduta dal Direttore dell'Istituto.

“Essere nei termini”

Significa aver scontato una parte sufficiente della pena per poter accedere ai benefici e alle misure alternative alla detenzione.

G.O.T. – Gruppo di Osservazione e Trattamento

Il Gruppo di Osservazione e Trattamento (G.O.T.), rispetto all'équipe, è un “gruppo allargato” di cui fanno parte o possono essere chiamati a far parte, con il coordinamento del funzionario giuridico pedagogico, tutti coloro che (oltre ai componenti dell'équipe) interagiscono con il detenuto o che collaborano al trattamento dello stesso (personale di polizia penitenziaria, insegnanti, volontari, ecc.).

Il G.O.T. si riunisce periodicamente – sempre coordinato dal responsabile dell'area educativa – sia prima che dopo l'osservazione, per verifiche ed aggiornamenti sulla situazione del detenuto.

Internato/a

Persona dichiarata “socialmente pericolosa” e pertanto sottoposta ad una misura di sicurezza all'interno di un Istituto Penitenziario.

Matricola

Ufficio in cui vengono identificati e registrati i “nuovi giunti” attraverso l'assegnazione di un numero di matricola. Ogni comunicazione tra l'autorità giudiziaria e il detenuto avviene attraverso questo ufficio.

Media Sicurezza (M.S.)

Il circuito della media sicurezza rappresenta il circuito penitenziario di maggiore rilevanza dal punto di vista del numero dei detenuti che vi sono inseriti.

Nuovo giunto

Si chiama in questo modo la persona che arriva in una struttura carceraria per la prima volta, perché arrestata oppure perché trasferita da un altro Istituto.

Protetti

L'articolo 32, terzo comma del R.E. del 2000, sancisce che al fine di prevenire episodi di aggressioni o sopraffazioni a carico di specifiche categorie di detenuti (sex offender, transessuali, ex appartenenti alle forze dell'ordine), l'amministrazione penitenziaria dispone la creazione di sezioni apposite con lo scopo di “rispondere alle esigenze di tutela di determinate categorie di detenuti per motivi oggettivamente esistenti ancorché talora connessi a caratteristiche soggettive dei ristretti (ad esempio perché transessuali)”.

Sanzioni (art. 39 dell'O.P.)

Le sanzioni disciplinari sono applicate in seguito a infrazioni commesse da detenuti e internati. Le varie infrazioni sono elencate negli artt. 77 - 81 del DPR 30 giugno 2000, n.230. Le sanzioni, previste dall'art. 39 della legge 26 luglio 1975 n. 354, in ordine progressivo di gravità sono:

- il richiamo da parte del Direttore
- l'ammonizione da parte del Direttore alla presenza del personale e di un gruppo di detenuti/internati
- l'esclusione dalle attività ricreative e sportive per non più di dieci giorni
- l'isolamento durante la permanenza all'aria aperta per non più di dieci giorni
- l'esclusione dalle attività in comune per non più di quindici giorni

Le ultime tre sanzioni sono inflitte dal Consiglio di disciplina, presieduto dal Direttore e composto dal Funzionario Giuridico Pedagogico e da un Esperto ex art. 80 O.P..

Per l'applicazione della sanzione di esclusione dalle attività in comune è necessaria la certificazione scritta, rilasciata dal sanitario, attestante che il soggetto può sopportarla.

Contro la sanzione disciplinare il detenuto o l'internato può proporre reclamo al Magistrato di Sorveglianza ai sensi dell'art. 35-bis della L. 354/1975.

Sintesi

La relazione di sintesi è un documento che riassume gli elementi raccolti nel corso dell'attività di osservazione dall'équipe.

In essa sono contenuti dati giudiziari e penitenziari, clinici, psicologici e sociali della persona detenuta ed elementi riferiti all'avvio o meno del cosiddetto processo di revisione critica, cioè una riflessione sulle condotte antigiuridiche poste in essere, sulle motivazioni e sulle conseguenze negative delle stesse per l'interessato medesimo.

Alla luce delle informazioni raccolte viene predisposto un programma di trattamento riportato nel documento di sintesi. L'ipotesi trattamentale, attraverso l'individuazione delle opportunità trattamentali più congrue per il singolo detenuto, ha l'obiettivo di promuoverne e sostenerne il cambiamento del detenuto e il suo reinserimento, prevedendo anche, laddove possibile, azioni di riparazione delle conseguenze del reato, incluso il risarcimento dovuto alla persona offesa.

4. I BISOGNI FORMATIVI DELLA POPOLAZIONE DETENUTA.

In Veneto – dati aggiornati al 31/07/2024 – sono presenti 2644 detenuti nei 9 istituti penitenziari, così ripartiti:

Istituto Penitenziario	Capienza Regolamentare	Detenuti Presenti			Detenuti Stranieri
		Uomini	Donne	TOT	Percentuale presenze
C.C. BELLUNO	90	101	0	101	55,45%
C.C. PADOVA	188	213	0	213	61,50%
C.R. PADOVA	438	563	0	563	47,24%
C.C. ROVIGO	211	261	0	261	41,76%
C.C. TREVISO	138	231	0	231	49,35%
C.C. VENEZIA	159	248	0	248	60,08%
C.R.D. VENEZIA	112	0	94	94	47,87%
C.C. VERONA	335	539	37	576	59,89%
C.C. VICENZA	276	357	0	357	39,21%
Totali Veneto					
9 Istituti	1947	2513	131	2644	51,25%

Tra i bisogni rilevati della popolazione detenuta:

- Alfabetizzazione in lingua italiana per:
 - Analfabeti nella propria lingua madre;
 - Analfabeti in lingua italiana – anche per i/le detenuti/e rom e sinti di cittadinanza italiana.
- Apprendimento della lingua italiana per detenuti non italofoni;
- Acquisizione del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione (ex diploma di terza media).
- Acquisizione del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione per detenuti/e in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione e che non hanno proseguito o hanno interrotto gli studi.
- Aggiornamento delle competenze acquisite e riqualificazione professionale.
- Apprendimento di una lingua straniera.
- Acquisizione competenze digitali.

In Italia nel 2023 dei 60.166 detenuti risultano:

- 604 laureati;
- 5.175 con diploma di secondaria di secondo grado;
- 704 con qualifica professionale;
- 17.669 con diploma conclusivo primo ciclo di istruzione (ex terza media);
- 4.943 con licenza di scuola primaria;
- 518 senza titolo di studio;
- 824 analfabeti.

In realtà i dati sono parziali poiché per 29.729 persone detenute non è stato possibile rilevare il titolo di studio posseduto.

5. I PERCORSI DI ISTRUZIONE DEGLI ADULTI.

Il DPR 263/2012 riorganizza il sistema di istruzione degli adulti compresi i corsi della scuola dell'obbligo e di istruzione secondaria superiore negli istituti di prevenzione e pena, con l'introduzione dei Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA). Il Decreto interministeriale 12 marzo 2015 "Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento a sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica dei Centri Provinciali per l'istruzione degli adulti" fornisce le indicazioni operative per il passaggio al nuovo ordinamento dell'istruzione degli adulti.



Le Linee Guida definiscono i percorsi di istruzione degli adulti negli istituti di prevenzione e pena "elemento irrinunciabile del programma di trattamento rieducativo del detenuto" prevedendo particolari indicazioni volte a valorizzare la specificità dei percorsi di istruzione all'interno degli istituti penitenziari.

Assetto organizzativo e didattico

I CPIA sono istituzioni scolastiche statali e autonome con un loro Dirigente Scolastico, organizzati per sedi associate.

In Veneto ci sono 7 CPIA, uno per ogni provincia.

L'offerta formativa del CPIA è articolata in:

A. Percorsi di primo livello, articolati in due periodi didattici:

- corsi di primo livello, primo periodo didattico.
TITOLO DI STUDIO: finalizzati al conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione (ex licenza media).
DURATA: 400 ore (in assenza della certificazione conclusiva della scuola primaria, le 400 ore possono essere incrementate con ulteriori 200 ore, in relazione alle conoscenze e alle competenze possedute dallo studente) - ivi comprese le attività di accoglienza e orientamento (pari al 10% del monte ore complessivo).
- corsi di primo livello, secondo periodo didattico.
TITOLO DI STUDIO: finalizzati al conseguimento della certificazione attestante l'acquisizione delle competenze di base connesse all'obbligo di istruzione, relative alle attività e agli insegnamenti generali comuni a tutti gli indirizzi degli istituti professionali e tecnici (biennio dei citati corsi di scuola media superiore).
DURATA: 825 ore (pari al 70% della durata prevista dai corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici o professionali per l'area di istruzione generale; quindi 825 ore ivi comprese le attività di accoglienza e orientamento (pari al 10% del monte ore complessivo).

B. Percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana (AALI).

ATTESTATO: finalizzati al conseguimento di un titolo attestante il raggiungimento del livello A2 di conoscenza della lingua italiana del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue elaborato dal Consiglio d'Europa.

DURATA: 200 ore (100 ore per il livello A1 e 80 ore per il livello A2 più un 10% di accoglienza).

C. AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA.

Nell'ambito della loro autonomia e nei limiti delle risorse disponibili i CPIA possono, inoltre, ampliare l'offerta formativa mediante accordi con le Regioni, gli Enti locali ed i soggetti pubblici/privati, in particolare con le strutture formative accreditate dalle Regioni. A titolo esemplificativo in alcune sedi vengono attivati: corsi di informatica, di lingua straniera, di italiano di livello B1, etc.

D. PERCORSI DI SECONDO LIVELLO.

I CPIA sottoscrivono degli Accordi di rete con le scuole secondarie di secondo grado che attivano percorsi di secondo livello (ex corsi serali per adulti).

TITOLO DI STUDIO: sono finalizzati al conseguimento del diploma di istruzione tecnica, professionale e/o artistica e sono realizzati dalle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, collegate ai CPIA mediante specifici accordi.

DURATA: hanno un orario complessivo pari al 70% di quello previsto dai corrispondenti ordinamenti del primo biennio degli istituti tecnici, professionali o dei licei artistici con riferimento all'area di istruzione generale e alle singole aree di indirizzo.

ARTICOLAZIONE: I Percorsi di secondo livello sono articolati in tre periodi didattici:

- primo periodo didattico, finalizzato all'acquisizione della certificazione necessaria per l'ammissione al secondo biennio dei percorsi degli istituti tecnici o professionali, in relazione all'indirizzo scelto dallo studente;
- secondo periodo didattico, finalizzato all'acquisizione della certificazione necessaria per l'ammissione all'ultimo anno dei percorsi degli istituti tecnici o professionali, in relazione all'indirizzo scelto dallo studente;
- terzo periodo didattico, finalizzato all'acquisizione del diploma di istruzione tecnica o professionale, in relazione all'indirizzo scelto dallo studente.

Aspetti specifici del Sistema di Istruzione degli Adulti

Il sistema dell'Istruzione degli Adulti valorizza il patrimonio culturale e professionale della persona, mediante la ricostruzione della storia individuale ed il riconoscimento delle competenze/conoscenze acquisite.

I percorsi di istruzione sono organizzati in modo da consentire la personalizzazione del percorso formativo di ogni studente con la sottoscrizione di un Patto Formativo Individuale che consente

di riconoscere eventuali crediti formativi già acquisiti dallo studente in ambito di apprendimento formale (la scuola), non formale (corsi di formazione, aggiornamento...), informale (competenze acquisite con l'esperienza lavorativa, nel tempo libero...).

Il protocollo nazionale sottoscritto dai Ministeri della Giustizia e dell'Istruzione e del Merito: "Prosecuzione del programma speciale per l'istruzione e la formazione negli istituti penitenziari e nei servizi minorili della giustizia" evidenzia alcuni aspetti specifici della proposta formativa presso le sezioni carcerarie:

- "percorsi certificabili, modulari e flessibili in contenuti e durata" che prevedano la possibilità di prosecuzione anche dopo l'uscita dal circuito detentivo;
- integrazione tra istruzione e formazione professionale in collaborazione con le Regioni ed il mondo delle imprese per coniugare attività lavorativa e acquisizione di titoli di studio;
- spendibilità delle competenze acquisite nella prospettiva della ricostruzione di un ruolo sociale e lavorativo/professionale;
- valorizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, anche per colmare il divario digitale dei soggetti detenuti "in considerazione del fatto che la conoscenza in campo digitale è ormai indispensabile per ogni tipo di attività lavorativa, di istruzione/formazione, economica ed associativo/relazionale, con conseguente permanere di un significativo svantaggio sociale per chi non ha i mezzi o le possibilità per accedervi".



5.1. I LUOGHI DELL'ISTRUZIONE.

CPIA

Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti che attivano sezioni carcerarie presso gli IIPP.

I Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA) sono istituzioni scolastiche autonome con un proprio organico e un assetto didattico e organizzativo specifico. Queste strutture operano a livello territoriale, coprendo uno o più comuni, e sono dirette da un Dirigente Scolastico.

Percorsi di secondo livello

Percorsi di istruzione per adulti finalizzati al conseguimento del diploma di istruzione tecnica, professionale e/o artistica, incardinati presso le istituzioni secondarie di secondo grado che attivano specifiche sezioni carcerarie.

Sezioni carcerarie e codice meccanografico

il codice meccanografico identifica univocamente le scuole e gli istituti dislocati sul territorio italiano. I percorsi AALI e di primo livello sono garantiti presso gli IIPP dai CPIA. Alcune sezioni carcerarie sono dotate di codice meccanografico, altre fanno riferimento al codice meccanografico del CPIA.

I percorsi di secondo livello attivati presso gli IIPP hanno un proprio codice meccanografico assegnato al momento dell'attivazione dell'indirizzo attraverso il Piano di dimensionamento della rete scolastica regionale. Quest'ultimo è lo strumento attraverso cui gli enti locali propongono annualmente l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione delle scuole, nonché l'attivazione di nuovi indirizzi, con l'obiettivo di creare istituzioni scolastiche con una popolazione considerata ottimale dal legislatore.

5.2. ORGANI E FUNZIONI.

USR/UAT

Ufficio Scolastico Regionale. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, tramite l'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto(USR) e i 7 Uffici di Ambito Territoriale (UAT), fornisce supporto amministrativo alle scuole, promuove l'innovazione educativa e l'integrazione degli alunni, gestisce il personale e la sicurezza degli edifici scolastici, e coordina l'uso dei fondi europei e le relazioni con le autonomie locali e sindacali.

Dirigente Scolastico

A capo di una istituzione scolastica c'è il Dirigente Scolastico (così indicato a seguito della riforma Bassanini del 1997 che introduce norme sull'autonomia scolastica) che si occupa di gestire, amministrare e coordinare le attività che si svolgono all'interno della scuola.

Il Dirigente Scolastico (DS) risponde della gestione delle risorse finanziarie, strumentali e umane e dei risultati di servizio. Ha autonomi poteri di direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane. Organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza ed efficacia formative ed è titolare delle relazioni sindacali. In materia di sicurezza, assume il ruolo e i compiti che la legge assegna al datore di lavoro. Tuttavia, non può intervenire direttamente, con interventi strutturali sugli edifici, in quanto di competenza delle province e dei comuni. È inoltre membro del Consiglio di Istituto, presidente del Collegio dei Docenti e dei Consigli di Classe, del comitato per la valutazione del servizio dei docenti.

A capo di ogni CPIA c'è un Dirigente Scolastico.

I Dirigenti Scolastici dei percorsi di secondo livello sono quelli delle istituzioni secondarie di secondo grado che hanno attivato tali percorsi.

DSGA

Gli aspetti amministrativo-contabili di ogni istituzione scolastica sono organizzati dal Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) a cui spetta anche l'organizzazione del personale Amministrativo Tecnico e Ausiliario (ATA)

Collegio dei docenti

Il collegio dei docenti, composto da personale docente di ruolo e non di ruolo, è presieduto dal dirigente scolastico, delibera sugli aspetti educativi e didattici dell'istituto, cura l'offerta formativa, formula proposte su classi e orari, adotta libri di testo, promuove aggiornamenti per i docenti, e sostiene alunni con handicap.

Consiglio d'istituto

Il consiglio di istituto è composto dal personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario, dai genitori, e il dirigente scolastico. Negli istituti superiori, i rappresentanti dei genitori sono parzialmente sostituiti da studenti. I rappresentanti sono eletti dalle rispettive categorie.

Il consiglio viene presieduto da un rappresentante dei genitori eletto a maggioranza.

Il consiglio e la giunta durano tre anni, con la rappresentanza studentesca rinnovata annualmente.

In questi tutti i CPIA del Veneto il Consiglio d'istituto è sostituito dal Commissario Straordinario con gli stessi compiti.

Consiglio di classe

I consigli di classe sono composti dai docenti delle rispettive sezioni o classi, inclusi i docenti di sostegno, e dai rappresentanti dei genitori e, nella scuola superiore, anche degli studenti.

I consigli gestiscono il coordinamento didattico, interdisciplinare e, nelle scuole superiori, la valutazione degli alunni.

Formulano proposte educative e didattiche e favoriscono i rapporti tra docenti, genitori e alunni. Gestiscono i provvedimenti disciplinari.

Docenti/insegnanti

Docenti a tempo indeterminato (TD - "di ruolo") e docenti a tempo determinato (TI-"supplenti"):

- Primo livello: docenti della scuola secondaria di primo grado (scuola media) di: italiano matematica, lingue, tecnologia
- AALI: docenti della scuola primaria per l'insegnamento dell'italiano come lingua seconda
- Secondo livello: docenti della scuola secondaria di secondo grado (a seconda dell'indirizzo attivato)

Per accedere alla sezione carceraria i docenti devono essere autorizzati dal direttore dell'IP.

Personale ATA

Il personale ATA è il personale amministrativo, tecnico e ausiliario degli istituti e scuole di istruzione primaria e secondaria, delle istituzioni educative statali.

5.3. ALTRI TERMINI DI USO COMUNE PER LA SCUOLA.

Accoglienza

Il 10% del monte ore complessivo del percorso scolastico è dedicato all'analisi dei bisogni, delle richieste e della situazione personale dello studente. Le informazioni raccolte durante questa fase vengono utilizzate per definire il Patto Formativo Individuale e per assegnare lo studente al gruppo di livello più appropriato.



Apprendimento formale

L'apprendimento formale comprende il sistema educativo istituzionalizzato, che include scuole, università, istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e attività che si concludono con l'ottenimento di un titolo di studio, una qualifica o un diploma professionale. Questo tipo di apprendimento può anche avvenire tramite apprendistato, come previsto dal testo unico del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167. In alcuni casi, può portare a una certificazione riconosciuta a livello nazionale (art. 4 c. 52 della L. 92/2012).

Apprendimento non formale

L'apprendimento non formale si riferisce a quel tipo di apprendimento che avviene al di fuori dei sistemi educativi istituzionalizzati, ma che comunque implica una scelta intenzionale da parte dell'individuo. Questo tipo di apprendimento può avvenire in contesti come associazioni di volontariato, servizio civile nazionale, organizzazioni del terzo settore, o anche in ambito aziendale, purché persegua scopi educativi e formativi. Tali attività non rientrano nel sistema educativo tradizionale ma possono comunque contribuire allo sviluppo di competenze e conoscenze (L. 92/2012, art. 4, c. 53)

Apprendimento informale

L'apprendimento informale è quello che si verifica durante le attività della vita quotidiana e nelle interazioni che ne fanno parte, senza la necessità di una scelta intenzionale. Può avvenire in contesti di lavoro, in famiglia, durante il tempo libero o in qualsiasi altra situazione di vita comune. Questo tipo di apprendimento non segue un programma strutturato ma contribuisce comunque allo sviluppo di conoscenze, competenze e abilità attraverso l'esperienza e l'interazione con gli altri (L. 92/2012, art. 4, c. 54).

Certificazione Linguistica

Le certificazioni linguistiche sono documenti rilasciate da enti certificatori accreditati e riconosciuti a livello internazionale. Le certificazioni linguistiche hanno lo scopo di attestare il livello di conoscenza di una lingua straniera in base ai livelli previsti QCER.

Circolare Ministeriale

Documento recante una normativa interna della pubblica amministrazione e trasmesso in forma identica a più destinatari.

Credito formativo

Il credito formativo riconosce esperienze significative ottenute al di fuori della scuola che siano rilevanti per l'indirizzo di studi scelto. Queste esperienze possono includere attività lavorative, volontariato, corsi extra-curricolari, attività sportive o artistiche, tra le altre. Il credito formativo viene utilizzato per personalizzare il percorso scolastico, consentendo di ottenere esenzioni o riconoscimenti all'interno del programma di studi. Viene valutato da una commissione per assicurare la coerenza con il corso di studi e fa parte del Patto Formativo Individuale (PFI), che stabilisce il piano di studi personalizzato.

Questo sistema valorizza le competenze pregresse degli studenti, rende più flessibile il percorso scolastico e promuove l'accesso all'istruzione anche per chi ha esperienze di apprendimento fuori dal contesto tradizionale.

Esame di Stato

L'Esame di Stato è la valutazione finale di un percorso educativo in Italia, il cui superamento conferisce un titolo di studio legalmente riconosciuto. Gli esami di Stato più comuni sono:

- Esame di Licenza Media: Per gli adulti si svolge alla fine del Primo periodo didattico del Primo Livello. Consiste in tre prove scritte e una prova orale che verificano le competenze acquisite dagli studenti nelle materie di studio;
- Esame di Maturità: Per gli adulti si svolge al termine di un percorso di Secondo livello. Comprende due prove scritte e una orale, con l'obiettivo di valutare il livello di preparazione degli studenti in base all'indirizzo di studio scelto.

FAD – Fruizione A Distanza

Rappresenta un elemento specifico dell'Istruzione Degli Adulti che permette allo studente di poter fruire a distanza di una parte del percorso di istruzione “*in misura di regola non superiore al 20% del monte ore complessivo*”

L'erogazione e la fruizione di Unità di Apprendimento o di parti di esse possono avvenire tramite l'uso delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Questa modalità di apprendimento a distanza è limitata a non più del 20% del monte orario complessivo. Questo approccio favorisce la personalizzazione del percorso di istruzione, offrendo accesso a materiali didattici diversificati e rispondendo alle esigenze di studenti che, per vari motivi, non possono raggiungere fisicamente la sede delle attività didattiche. Questo potrebbe includere difficoltà geografiche, impegni lavorativi, o il temporaneo ritorno nel proprio Paese di origine. La partecipazione a queste attività online è considerata regolare frequenza ai fini della validità dell'anno scolastico (art. 4, comma 9, lett. c, del DPR 263/2012). Tuttavia, le verifiche periodiche e finali devono essere effettuate in presenza presso le istituzioni scolastiche.

PFI - Patto formativo individuale

Rappresenta un accordo condiviso e sottoscritto dall'adulto, dalla Commissione Patti Formativi e dal Dirigente del CPIA (per i percorsi di II livello, anche dal Dirigente Scolastico della scuola secondaria). Questo documento formalizza il percorso di studio personalizzato, definendo i dettagli del periodo didattico e i contenuti del programma richiesti dall'adulto al momento dell'iscrizione.

PTOF - Piano Triennale dell'Offerta Formativa

È il documento centrale che definisce l'identità e i progetti delle scuole, facilitando il coinvolgimento di tutte le parti interessate: personale, famiglie, studenti e varie realtà del territorio. Coinvolge il Dirigente Scolastico, il Collegio dei Docenti, i Consigli di classe e il Consiglio di istituto per la sua approvazione finale. È elaborato congiuntamente dagli insegnanti e dal dirigente scolastico. Il PTOF definisce le attività e gli impegni dell'istituto verso gli studenti e promuove la coesione interna.


OCER - Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue

È un sistema sviluppato dal Consiglio d'Europa all'inizio degli anni '90 per fornire una base internazionale e coerente per descrivere i livelli di competenza linguistica in una lingua straniera. Si basa su una scala di riferimento europea ed è stato progettato specificamente per l'applicazione alle lingue europee, ma è ormai ampiamente riconosciuto in tutto il mondo. I livelli di competenza linguistica sono suddivisi in tre categorie principali: A, B e C, ognuna con due sotto-livelli: A1, A2; B1, B2; C1, C2. Questi livelli descrivono la progressione da principiante assoluto (A1) fino a un livello di padronanza elevata (C2).

Unità di Apprendimento U.d.A

L'unità di misura e la struttura di base per la progettazione dei percorsi di istruzione sono le Unità Didattiche di Apprendimento (UdA). Le UdA non sono focalizzate esclusivamente sui contenuti, ma sui risultati di apprendimento che vengono definiti in termini di conoscenze, abilità e competenze.

Ciascuna UdA è un pacchetto formativo completo con una precisa durata oraria. Questo modello consente di riconoscere crediti formativi e permette la creazione di percorsi didattici personalizzati. La struttura modulare delle UdA offre flessibilità e facilità di adattamento alle esigenze specifiche degli studenti, favorendo la personalizzazione e la valutazione dei risultati di apprendimento.



6. GLI SPAZI DI CONFRONTO CARCERE-SCUOLA.

Spazi formali

Progetto d'Istituto

Il Progetto d'Istituto nasce dalla necessità di attuare un modello di trattamento realmente teso alla realizzazione compiuta del dettato costituzionale, nel quale far confluire tutte le ipotesi progettuali delle singole aree: giuridico-pedagogica, amministrativo-contabile, dell'organizzazione e delle relazioni e della sicurezza e, per quanto possibile, sanitaria. Rispetto a queste, è bene ricordarlo, l'istanza di trattamento rimane centrale, per la sua diretta derivazione dalle finalità costituzionali della pena.

Infatti, l'Istituto Penitenziario costituisce un complesso di settori che devono essere complementari ed integrati tra loro ma non concorrenti: essi devono raggiungere un'unità di intenti. Devono trovare nella gestione complessiva del detenuto lo scopo dell'agire e, pur nelle differenti competenze, garantire l'armonizzazione dell'azione penitenziaria, orientandola alle priorità dettate dalla nostra Costituzione.

Il fine rieducativo attribuito alla pena si concretizza nell'offerta di opportunità affinché chi è ristretto in carcere utilizzi il tempo a sua disposizione per ricostruire sé stesso e la propria identità in vista del ritorno nel mondo libero.

A tal fine vengono indette le necessarie riunioni con tutti gli operatori istituzionali dell'area e con tutti coloro che a diverso titolo collaborano alle attività trattamentali (GOT) per raccogliere proposte, valutare risorse e rendere il più possibile condiviso il momento della predisposizione del progetto d'Istituto che il Capo Area Trattamentale ha il compito di estendere e presentare al Direttore dell'Istituto.

Commissione Didattica per la progettazione in materia di istruzione e formazione professionale - art. 41 comma 6 D.P.R. 230/2000

È costituita in ogni istituto penitenziario. Ha compiti consultivi e propositivi. È composta dal Direttore dell'istituto che la convoca e la presiede, dal responsabile dell'area giuridico-pedagogica, dal Dirigente scolastico e da tutti i docenti. Formula un progetto annuale o pluriennale di istruzione.

La commissione didattica costituisce un insostituibile strumento di impulso e verifica della concreta realizzazione delle attività istruttive e formative - nonché di modelli formativi integrati - quale luogo di progettazione didattica coordinata con gli altri sistemi pubblici/privati coinvolti nello specifico settore.

Corsi di formazione professionale (art. 42 del DPR n. 230 del 2000)

Le Direzioni degli istituti favoriscono la partecipazione dei detenuti a corsi di formazione professionale, in base alle esigenze della popolazione detenuta, italiana e straniera, e alle richieste del mercato del lavoro. A tal fine promuovono accordi con la regione e gli enti locali competenti.

Le direzioni degli istituti curano che venga data adeguata informazione ai detenuti ed agli internati dello svolgimento dei corsi e ne favoriscono la più ampia partecipazione. Le direzioni

curano che gli orari di svolgimento dei corsi siano compatibili con la partecipazione di persone già impegnate in attività lavorativa o in altre attività organizzate in istituto.

Sono evitati, in quanto possibile, i trasferimenti ad altri istituti dei detenuti ed internati impegnati nei corsi, anche se motivati da esigenze di sfollamento, e qualunque intervento che possa interrompere la partecipazione a tali attività.

Il Gruppo di Osservazione e Trattamento (G.O.T.)

Il Gruppo di Osservazione e Trattamento (G.O.T.), rispetto all'équipe, è un "gruppo allargato" di cui fanno parte o possono essere chiamati a far parte, con il coordinamento del funzionario giuridico pedagogico, tutti coloro che (oltre ai componenti dell'équipe) interagiscono con il detenuto o che collaborano al trattamento dello stesso (personale di polizia penitenziaria, insegnanti, volontari, ecc.).

Il G.O.T. si riunisce periodicamente – sempre coordinato dal responsabile dell'area educativa – sia prima che dopo l'osservazione, per verifiche ed aggiornamenti sulla situazione del detenuto.

La formazione congiunta


Come stabilito dal documento "Istruzione ed esecuzione penale: sinergie, condivisioni e criticità. Riflessioni e proposte su Protocolli d'intesa regionali e Formazione congiunta" in attuazione del Protocollo d'Intesa tra il Ministero dell'Istruzione e il Ministero della Giustizia: frutto della collaborazione promossa dalla Direzione Generale della Sicilia in rete con le Direzioni generali di Lombardia, Piemonte, Sardegna e Veneto e con i Provveditorati Regionali delle Amministrazioni Penitenziarie della Lombardia, del Piemonte e Liguria, della Sardegna e del Veneto-Trentino Alto Adige-Friuli Venezia Giulia e della Sicilia e acquisito all'interno del Protocollo d'intesa sottoscritto tra la Regione del Veneto, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Provveditorato Regionale per il Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige in tema di istruzione scolastica e formazione professionale negli Istituti Penitenziari del Veneto, è prevista la realizzazione di opportunità formative congiunte, ovvero rivolte al personale penitenziario e scolastico, al fine di accrescere la reciproca conoscenza e di consentire un maggior rispetto dei diversi ruoli.

Spazi informali:

- scambio di informazioni generali in fase di avvio dell'anno scolastico, condivisione del vademecum e di indicazioni rispetto ai reciproci ruoli e compiti, con particolare attenzione anche a chiarire "cosa si può fare e cosa non si può fare" (es. rispetto alle richieste dei detenuti);
- condivisione, in vista dell'avvio dell'anno scolastico, delle fasi di accoglienza e orientamento dei detenuti che possono frequentare percorsi di istruzione e formazione;
- monitoraggio continuo e costante, durante l'anno scolastico, della quantità e della qualità della frequenza ai percorsi attivati, con azioni di accompagnamento e di motivazione rivolte ai detenuti coinvolti.

*"Colui che apre una porta di una scuola,
chiude una prigione."*

(Victor Hugo)



Pubblicazione a cura di

Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria
per il Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige
e
Ufficio Scolastico Regionale del Veneto

in collaborazione con

CPIA del Veneto
e
Direzioni degli Istituti Penitenziari veneti.

Finito di stampare a settembre 2024